

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA: affitto di poltrona e/o cabina e attività "presso"

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014, n. 16361

	Attività esercitata "presso" altra attività	Affitto poltrona /cabina	Esercizio dell'attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) <i>ammesso solo per l'attività di acconciatore</i>
1) casistica	<p>è il caso di una impresa (iscritta al registro imprese) che esercita con propria partita IVA nello stesso locale dove è presente un'altra, diversa, attività (acconciatore presso estetista - estetista presso acconciatore; oppure attività esercitata presso attività commerciale o sportiva come palestre, profumerie ecc.)</p>	<p>è il caso di una impresa (iscritta al registro imprese) che esercita con propria partita IVA nello stesso locale dove è presente analoga attività (acconciatore con acconciatore – estetista con estetista)</p>	<p>è il caso di</p> <ul style="list-style-type: none"> - libero professionista (non iscritto al Registro Imprese ma con partita IVA) che svolge determinate prestazioni e che rilascia fattura all'impresa che lo ospita. (<i>Attenzione: verificare che non si configuri il caso della cosiddetta "falsa partita IVA" cioè di lavoro dipendente mascherato da attività professionale.</i>) - collaboratore a progetto (*) per determinate prestazioni (non iscritto al Registro Imprese e senza partita IVA), che stipula con l'impresa un contratto nel quale sono stabiliti durata, compenso, oggetto della prestazione, utilizzo dei locali e delle attrezzature (<i>Attenzione: verificare che non si tratti di lavoro subordinato mascherato da contratto di collaborazione</i>); <p>Attenzione: la L. 14-1-2013 n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate all'art. 2 co.6 prevede: "Ai professionisti di cui all'art.1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale."</p>

(*) Il Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare 31 gennaio 2014, n. 16361 con il termine "affitto di poltrona o di cabina" ricomprende indistintamente tutti e i tre casi qui suddivisi in "ATTIVITÀ PRESSO", "AFFITTO DI POLTRONA E CABINA" vero e proprio e l'"AVVALERSI DI SOGGETTI NON IMPRENDITORI PER DETERMINATE PRESTAZIONI".

Quest'ultimo caso, pur essendo possibile per l'attività di acconciatore, non può essere formalizzato come contratto di affitto di poltrona o cabina, stante che la tipologia contrattuale prevista dalla legge per questi casi è diversa (v. punto 2).

(**) Attenzione: l'art. 61 del D.lgs 276/2003 dal 18 luglio 2012:

- non prevedeva la possibilità di ricorrere alle collaborazioni per la realizzazione di un "programma di lavoro" o di "fasi" dello stesso
- il progetto doveva essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale,
- il progetto non poteva consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente e non poteva comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
- a decorrere dal 25 giugno 2015 è stato abrogato dall' art. 52, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, quindi:
 - i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, non possono essere più instaurati;
 - i contratti a progetto già in atto alla data di entrata in vigore del decreto 81/2015, possono continuare fino alla realizzazione del progetto se le parti non procedono ad una risoluzione consensuale.

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA: affitto di poltrona e/o cabina e attività "presso"

	Attività esercitata "presso" altra attività	Affitto poltrona /cabina	Esercizio dell'attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) <i>ammesso solo per l'attività di acconciatore</i>
2) Tipologia contrattuale	per il caso di affitto di una parte del locale: sublocazione di porzione del locale per il caso affitto di una parte del locale, degli arredi e dell'attrezzatura: "gestione e godimento della cosa produttiva", così come prevista dall'art.1615 del Codice Civile.	La forma contrattuale applicabile a questa fattispecie è la "gestione e godimento della cosa produttiva", così come prevista dall'art.1615 del Codice Civile.	<ul style="list-style-type: none"> - nel caso di collaboratore a progetto: contratto di collaborazione a progetto - nel caso di professionista: incarico libero – professionale.
3) Gestione dell'attività	L'impresa che esercita l' <i>attività presso</i> incassa direttamente dai clienti e rilascia ricevuta per le proprie prestazioni.	L'impresa che esercita <i>in affitto di poltrona o di cabina</i> incassa direttamente dai clienti e rilascia ricevuta per le proprie prestazioni.	<ul style="list-style-type: none"> - nel caso di professionista, lo stesso professionista emette fatture a carico del titolare dell'impresa che lo ospita. - nel caso di collaboratore a progetto (**), il committente/titolare dell'impresa che lo ospita alle scadenze pattuite versa il compenso al collaboratore; Collaboratore e professionista non sono pagati direttamente dai clienti.
4) Arredi ed attrezzature	In un unico locale <u>senza accessi separati</u> per l'utenza: a) affitto di una parte del locale ad un'attività diversa da quella già esercitata nel locale, che allestisce tale porzione del locale con propri arredi ed attrezzature; b) affitto di una parte del locale, degli arredi e dell'attrezzatura ad attività diversa da quella già esercitata nel locale.	In un unico locale <u>senza accessi separati</u> per l'utenza: affitto di una parte del locale, degli arredi e dell'attrezzatura ad attività uguale a quella già esercitata nel locale. Attenzione: l'utilizzo dell'area e delle attrezzature può anche non essere riservato ad una sola impresa (ad es. possiamo avere più imprese che stipulano più contratti di affitto di poltrona/cabina nello stesso locale ma per giornate diverse o l'impresa ospitante che si riserva l'uso della poltrona o della cabina nei giorni in cui non è utilizzata da altra impresa)	In un unico locale <u>senza accessi separati</u> per l'utenza: utilizzo di una parte del locale, degli arredi e dell'attrezzatura per esercitare determinate prestazioni che rientrano nell'ambito dell'attività che è già svolta nel locale (acconciatore con acconciatore; centro estetico con SCIA e direttore tecnico anche per l'attività di acconciatore con altro acconciatore.)
Le attrezzature, il locale e le diverse aree dello stesso che ospitano attività diverse (es. cabina per estetista presso acconciatore) devono sempre possedere i requisiti strutturali previsti per l'attività dall'ASL.			

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA: affitto di poltrona e/o cabina e attività "presso"			
	Attività esercitata "presso" altra attività	Affitto poltrona /cabina	Esercizio dell'attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) <i>ammesso solo per l'attività di acconciatore</i>
5) Requisito professionale	Necessario per l'esercizio di entrambe le attività: deve esserci un direttore tecnico per ciascuna attività presente per tutto il tempo in cui ognuna viene esercitata	Necessario per l'esercizio di entrambe le attività: deve esserci un direttore tecnico per ciascuna attività e per tutto il tempo in cui ognuna viene esercitata	<p>Il collaboratore a progetto (**) e il professionista devono essere in possesso del requisito professionale.</p> <p>In base all'art. 3 co.5 della L.174/2005 il collaboratore ed il professionista non possono essere nominati direttore tecnico per l'attività di acconciatore che li ospita: <i>"Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo"</i></p> <p>L'art. 2 co. 6 della L.174/2005 prevede <i>"per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, (volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare) le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge"</i>.</p> <p>La L. 1/1990 non prevede, invece, la possibilità di avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa: tutti i riferimenti di legge rimandano all'esercizio di un'attività imprenditoriale (art.9 co.1 prevede <i>"L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività"</i> e l'art. 3 al co. 01 prevede: <i>"Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale."</i>)</p>

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA: affitto di poltrona e/o cabina e attività "presso"			
	Attività esercitata "presso" altra attività	Affitto poltrona /cabina	Esercizio dell'attività avvalendosi di soggetti non imprenditori (*) <i>ammesso solo per l'attività di acconciatore</i>
6) Titolo abilitativo: SCIA	Necessario per l'esercizio di ogni attività di acconciatore ed estetista presente in un determinato locale. In caso svolgimento dell'attività in occasione di manifestazioni temporanee è necessaria la SCIA temporanea.	Necessario per l'esercizio di entrambe le attività. In caso svolgimento dell'attività in occasione di manifestazioni temporanee è necessaria la SCIA temporanea.	Non è necessario per il professionista o per il collaboratore a progetto (**): deve esserci la SCIA per l'attività che si avvale di loro
7) Responsabilità ai fini civilistici	Entrambe le imprese sono responsabili, ognuna per le prestazioni effettuate e pagate dalla propria clientela	Entrambe le imprese sono responsabili, ognuna per le prestazioni effettuate e pagate dalla propria clientela	Il direttore tecnico è responsabile anche per le prestazioni tecnico – professionali effettuate dal professionista e dal collaboratore a progetto (**) (verso i quali potrà rivalersi civilmente). L'impresa che si avvale del professionista o del collaboratore a progetto (**) è responsabile: - per le attrezzature fornite; - per l'eventuale mancata verifica del possesso del requisito professionale da parte del professionista; - per l'eventuale mancata verifica che l'attività svolta dal professionista possa essere compatibile con quella già esercitata nel locale.

ATTENZIONE:

Il Medico non può liberamente esercitare presso un Centro Estetico

L'attività Medica "presso" il Laboratorio di Artigianato di Servizio è soggetta a specifica Autorizzazione ed è necessario:

- a) individuare locali ad uso esclusivo che devono possedere i requisiti elencati nella DGR 327/2004
- b) richiedere al SUAP l'autorizzazione della Specialità Medica che deve essere "compatibile" con l'attività estetica (ad es. Dermatologia - Chirurgia estetica)
- c) l'istruttoria ed il parere al Sindaco, così come la preliminare valutazione dei requisiti strutturali /impiantistici e gestionali dell'attività sanitaria, sono di competenza della Commissione ex LR 4/08 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica.

I Professionisti Sanitari (Fisioterapisti, Massofisioterapisti, Podologi, Dietisti) non possono esercitare all'interno di Laboratori di Artigianato di Servizio

La loro attività, ai sensi dei diversi Decreti Ministeriali che ne definiscono i profili professionali, può essere esercitata o nel loro personale Studio Professionale o in Strutture Sanitarie (ad es. Poliambulatori) a supporto delle Specialità Mediche autorizzate

La figura del **Massaggiatore Sportivo** non esercita nè in strutture sanitarie nè in strutture dedicate all'estetica; si colloca a supporto di Centri Sportivi o Associazioni Sportive ed opera non su utenti o pazienti ma su atleti nell'ambito della loro preparazione atletica